



# CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale Calabria

Ordinanza Presidenziale n. 14 del 11.6.2014

Oggetto: Istituzione “ Scuola di formazione C.R.I. – Regione Calabria ”

## Il Presidente Regionale

- VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana;
- CONSIDERATO che, a norma del Regolamento dei Volontari della C.R.I. (O.C. 3 dicembre 2012, n. 567/12) *“l’azione dei Soci C.R.I. presuppone un intervento formativo, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all’interno ed all’esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell’Associazione”*;
- RITENUTO opportuno istituire una Scuola di formazione regionale, operante sulle diverse sedi dei Comitati Provinciali e Locali C.R.I., finalizzato ad organizzare corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, funzionale alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli, idoneo a somministrare corsi di formazione all’esterno e ad essere accreditato come ente formativo presso l’Assessorato Regionale per la Formazione;
- VISTE le Leggi Regionali in materia di formazione sanitaria;
- CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178;

## DETERMINA

1. Istituire la “ Scuola di formazione C.R.I. – Regione Calabria ” il cui Regolamento è approvato con la presente Ordinanza di cui è parte integrante;
2. Dare mandato ai competenti uffici di avviare le pratiche per l’accreditamento del Centro di formazione regionale C.R.I. della Calabria presso l’Assessorato Regionale per la Formazione.



# CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale Calabria

---


## INCARICA


l'Ufficio di Segreteria a trasmettere copia della presente Ordinanza:

- ai Presidenti dei Comitati C.R.I. della Calabria;
- al Direttore Regionale C.R.I.;
- al Direttore Sanitario Regionale C.R.I.;
- all'Ispettrice Regionale II.VV.
- ai Responsabili Provinciali NAPRO ;
- al Servizio Attività di vigilanza ed ispettiva dei Comitati Territoriali del Comitato Centrale C.R.I.;
- ai Delegati Tecnici Regionali del Comitato Regionale C.R.I.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata sul sito *web* istituzionale nonché all'albo del Comitato Regionale.

Il Presidente

Dott.ssa Helda Pasqualina Maria Nagero  


Il presente atto viene pubblicato ai sensi dell'art. 34 della L.70/75 all'albo del Comitato Regionale per 15 (quindici) giorni a decorrere dal 11.06.14 Il responsabile.....



# CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale Calabria

## SCUOLA DI FORMAZIONE C.R.I. - REGIONE CALABRIA

### Regolamento

#### 1. COSTITUZIONE E OBIETTIVI

- 1.1. La Scuola di Formazione C.R.I. della Regione Calabria (di seguito: Scuola) è struttura del Comitato Regionale C.R.I. Calabria. E' costituita, come organo gestionale, organizzativo e di coordinamento, presso la sede legale del Comitato Regionale.
- 1.2. La Scuola:
  - a. persegue le finalità di formazione ed aggiornamento di cui allo Statuto della Croce Rossa Italiana.
  - b. realizza iniziative formative anche di alto profilo attraverso l'organizzazione di eventi informativi, formativi, campi, seminari e convegni destinati ai Soci della Croce Rossa Italiana, agli Enti ed alle Istituzioni, alla popolazione;
  - c. usufruisce delle strutture presenti sul territorio regionale nonché delle risorse economiche e strumentali, dei mezzi e dei materiali del Comitato Regionale C.R.I.;
  - d. si prefigge di organizzare eventi formativi accreditati dalle competenti strutture della Regione Calabria

#### 2. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

- 2.1. La Scuola è così strutturata:
  - Direzione
  - Commissione di Verifica
  - Comitato Scientifico
- 2.2. Annualmente il Consiglio di Presidenza Regionale approva le linee di indirizzo generali per il funzionamento della scuola, il documento strategico che fissa gli obiettivi della Scuola nonché il rendiconto delle attività.
- 2.3. Il Consiglio di Presidenza Regionale può istituire un Polo formativo presso ogni Comitato C.R.I. della Calabria. La responsabilità di detto Polo è affidata ad un Socio C.R.I. individuato congiuntamente dal Presidente del Comitato C.R.I. competente e dal Direttore della Scuola.

#### 3. DIREZIONE

- 3.1. La direzione della Scuola è affidata al Direttore. Egli è nominato dal Consiglio di Presidenza Regionale ed è il responsabile organizzativo della Scuola.
- 3.2. Il Direttore è un Socio C.R.I. in possesso di:
  - a. comprovata consapevolezza associativa;
  - b. competenze didattiche ed organizzative;

Via D. Milelli, 46 - 88100 CATANZARO - Tel 0961/722788-FAX 0961/489441 P.I.01019341005



# CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale Calabria

---

- c. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione.
- 3.3. Il Direttore:
- a. risponde al Presidente ed al Consiglio di Presidenza sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel documento strategico;
  - b. predispone il rendiconto annuale delle attività;
  - c. autorizza la pianificazione e lo svolgimento di eventi destinati ad esterni ed all'Associazione;
  - d. vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti;
  - e. partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione didattica e del Comitato scientifico;
  - f. gestisce l'iter inerente lo svolgimento degli eventi formativi autorizzati dal Consiglio di Presidenza indicando, su proposta dello stesso organo, della Commissione didattica o del Comitato scientifico, lo staff dei docenti;
  - g. organizza i servizi del Centro istituiti per il rilascio di attestati, per il controllo di qualità dei corsi, per la pubblicizzazione degli eventi e per ogni altro supporto all'azione didattico-formativa;
  - h. può svolgere ogni attività a lui delegata dal Presidente e dal Consiglio
  - i. Il Direttore è coadiuvato da una segreteria organizzativa composta da un dipendente del Comitato Regionale appositamente individuato e formalmente incaricato e da un socio scelto dal Direttore.

## 4. COMMISSIONE DI VERIFICA SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

- 4.1. La Commissione di verifica sulla qualità della formazione è composta dal Presidente Regionale o suo delegato (che la presiede) e da quattro Volontari esperti in formazione e didattica, eletti dal Consiglio di Presidenza Regionale. Uno dei Volontari è designato in rappresentanza dei Giovani della C.R.I.
- 4.2. La Commissione ha il compito di verificare:
- a. la qualità degli eventi formativi organizzati dal Centro;
  - b. la rispondenza dei Corsi di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, attivati in tutto il territorio regionale. In tale veste, la Commissione agisce con le modalità ed i poteri di cui all'O.C. 7 dicembre 2011, n. 592/11.
- 4.3. A cadenza annuale, la Scuola rende pubblici i dati statistici sull'andamento degli eventi organizzati.

## 5. COMITATO SCIENTIFICO

- 5.1. Il Comitato scientifico, presieduto dal Presidente o da un suo delegato, è composto da quattro Soci C.R.I. di elevata professionalità, che posseggono titoli accademici o sono iscritti ad albi professionali o fanno parte di istituzioni universitarie.
- 5.2. Il Comitato scientifico:
- a. pianifica eventi di approfondimento destinati a Soci C.R.I. e ad esterni all'Associazione;



# CROCE ROSSA ITALIANA

*Comitato Regionale Calabria*

---

- b. organizza iniziative formative e di ricerca diverse dagli eventi di formazione;
- c. vigila sull'aggiornamento dei protocolli utilizzati negli eventi di formazione;
- d. valida i programmi degli eventi, le dispense ed ogni altro materiale didattico per la formazione e l'aggiornamento, predisposto dai docenti;
- e. assolve gli ulteriori compiti, comunque attinenti al ruolo che spetta per natura ad un Comitato scientifico, attribuiti dal Presidente e dal Direttore della Scuola.

## **6. DURATA DEGLI ORGANI E DELLE ALTRE STRUTTURE**

- 6.1. Il Direttore della Scuola ed i membri delle Commissioni e del Comitato scientifico durano in carica due anni. Essi decadono comunque al momento del rinnovo del mandato del Presidente.
- 6.2. L'azione dei docenti all'interno della Scuola è considerata regolare turno di servizio, ai sensi della regolamentazione vigente. Allo stesso modo è considerata l'opera Direttore ed i membri delle Commissioni e del Comitato scientifico.
- 6.3. L'incarico di Direttore e quello di componente della commissione o del comitato, nonché la funzione di docente non comportano il riconoscimento di alcun beneficio economico.